

BVGer D-5095/2020 vom 17. Mai 2024

Bundesverwaltungsgericht, 2024-05-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-5095_2020

FR: TAF D-5095/2020 du 17 mai 2024

IT: TAF D-5095/2020 del 17 maggio 2024

Regeste

Asilo ed allontanamento

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della nuova LAsi). Inoltre, il 1° gennaio 2019 la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata in parte modificata e rinominata

D-5095/2020 Pagina 7 quale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Posto che i disposti della legge precitata che verranno menzionati nella presente sentenza (art. 83 cpv. 1 – 4) sono rimasti invariati dalla LStr alla LStrI, il Tribunale utilizzerà di seguito la nuova denominazione.

E. 2

Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 vecchia LAsi), contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31 – 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA.

E. 3

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4

Innanzitutto, il ricorrente in sede ricorsuale ha fatto valere delle censure formali. Da una parte l'autorità di prime cure non avrebbe tenuto conto degli asseriti attriti tra l'interessato e l'interprete e d'altra parte avrebbe violato il suo diritto ad un equo processo e il suo diritto di essere sentito, poiché avrebbe effettuato un'analisi delle sue dichiarazioni rilevanti per l'asilo in maniera frettolosa e insufficiente giungendo alla conclusione che le stesse non fossero verosimili ex art. 7 LAsi e di conseguenza ha rinunciato ad esaminare la rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. A questo proposito il Tribunale ritiene che nonostante tali censure formali sarebbero da trattare preliminarmente poiché potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTAF 2013/34 consid. 4.2), dato che nel caso in disamina

l'esame di merito è favorevole all'insorgente in quanto la decisione impugnata viene annullata, si può rinunciare all'analisi delle censure formali (cfr. tra le tante, sentenza del Tribunale E-6420/2020 del 20 maggio 2021 consid. 5).

E. 5.1

Proseguendo con la disamina, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene

D-5095/2020 Pagina 8 data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 5.2

È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 5.3

Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese di origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; DTAF 2008/4 consid. 5.4).

E. 5.4

Nel caso di specie, il Tribunale, al contrario di quanto sostenuto dall'autorità inferiore nella decisione avversata, rileva come il racconto autobiografico del ricorrente risulti essere verosimile e ciò per i motivi che seguono.

E. 5.4.1

Il ricorrente ha dapprima saputo raccontare in maniera sufficientemente precisa e costante il contesto nel quale è stato sottoposto in patria

D-5095/2020 Pagina 9 a differenti interrogatori tra il 2014 e il 2016, a causa del suo presunto legame con le LTTE. La cronologia degli avvenimenti narrati dal ricorrente risulta coerente e le contraddizioni rilevate dalla SEM nella decisione aversata possono essere ricondotte al lungo tempo trascorso dai fatti, in particolare per quanto attiene quanto dichiarato dall'interessato nei verbali d'audizione a cui è stato sottoposto. Infatti, il ricorrente è arrivato in Svizzera alla fine di maggio 2017 (cfr. atto della SEM n. A1/2), è stato interrogato sommariamente l'8 giugno 2017 (cfr. atto della SEM n. A5/12) e ascoltato la prima volta in audizione in data 20 marzo 2018 (cfr. atto della SEM n. A20/17), con completamento il 20 luglio 2018 (cfr. atto della SEM n. A25/15) e la seconda audizione si è tenuta l'11 giugno 2020 (cfr. atto della SEM n. A33/30), quasi due anni dopo la prima audizione. Nonostante il lungo tempo trascorso tra i fatti narrati e le audizioni sostenute davanti all'autorità di prime cure, quanto esposto dall'interessato risulta eccezionalmente dettagliato, completo e circostanziato in relazione a quanto egli ha vissuto in patria, in particolare dal 2007 al 2017. Egli ha avuto la possibilità di raccontare il proprio vissuto la prima volta pochi mesi dopo che le sue vicissitudini lo portassero ad espatriare; successivamente egli ha nuovamente narrato il suo vissuto un anno dopo l'ultimo interrogatorio subito dalle autorità del proprio paese, mentre l'ultima audizione si è svolta ben tre anni dopo gli ultimi eventi e quasi dieci anni dopo il suo rilascio dal campo di riabilitazione. Il Tribunale ritiene che una narrazione completa e coerente, visto il lungo lasso di tempo intercorso, non sia umanamente possibile in una tale costellazione e, inoltre, la decisione aversata non tiene conto del fatto che il ricorrente ha subito gravi abusi sia durante il suo periodo di riabilitazione, sia nel corso degli interrogatori subito a seguito della sua liberazione dal campo di riabilitazione.

E. 5.4.2

Il Tribunale ritiene che la credibilità delle dichiarazioni del ricorrente sia data. Dapprima si rileva come anche l'autorità inferiore non metta in dubbio le attività svolte in seno alle LTTE o le esperienze avute durante la guerra e non nutre dubbi in merito alla sua detenzione nel campo di riabilitazione di F._____. Dai vari verbali sostenuti dall'interessato emerge che, dopo la scarcerazione, egli è stato astretto all'obbligo di firma da parte della autorità del proprio paese d'origine ed è stato sottoposto a ripetute pressioni, nonché a richieste di pagamento, vista la sua attività commerciale. Egli ha saputo raccontare dettagliatamente quanto capitatogli a seguito del primo fermo avvenuto ad aprile 2014 in due udienze e dei problemi sopraggiunti, sempre con le autorità del proprio paese, nell'ottobre del 2016, una volta lasciata la regione di C._____ a causa della gravidanza della moglie, e culminati con l'ultimo fermo da lui esposto avvenuto a dicembre 2016 nel quale ha subito delle torture ed è stato portato a

D-5095/2020 Pagina 10 L._____ da parte del CID. Tali racconti sono esposti in maniera sostanziosa dal ricorrente oltre ad essere caratterizzati da dettagli dai quali emerge in maniera preponderante una verosimiglianza di tali asserti. Il fatto che ad anni di distanza da tali fatti, e condizioni di stress date dalla difficoltà oggettiva dell'esser interrogato in un'audizione, l'interessato non sia più in grado di riportare ora dopo ora in dettaglio i vari arresti e interrogatori, ed eventualmente confonda una detenzione con l'altra, non deve, nel caso concreto, essere considerato come una palese contraddizione, ma risulta, agli occhi del Tribunale, comprensibile visto quanto precedentemente enunciato. A ciò si aggiunga che nelle dichiarazioni da egli rese racconta di aver avuto paura e tale sentimento è ben tangibile e risulta credibile dai suoi racconti. Altrettanto comprensibili e coerenti nell'arco delle varie

nar-razioni sono le allegazioni in merito al momento della fuga, ove egli espone di essersi nascosto dalla famiglia a M. _____, dopo aver cessato la propria attività lavorativa per paura di nuovi sequestri da parte dell'autorità, e di aver deciso di fuggire dopo essere stato nuovamente ricercato nel febbraio del 2017.

E. 5.4.3

In conclusione, visto quanto precede, il Tribunale giudica che i motivi d'asilo esposti dal ricorrente siano verosimili.

E. 6

ottobre 2022 consid. 8.3.2). L'elezione di Ranil Wickremesinghe, avvenuta il 20 luglio 2022, come nuovo presidente del Paese, a seguito delle dimissioni di Gotabaya Rajapaksa, non modifica per il momento la valutazione della situazione, dato che quest'ultimo fa parte della vecchia élite politica (cfr. a titolo d'esempio sentenza del Tribunale E-458/2021 dell'8 giugno 2023 consid. 7.1.3, E-43/2020 del 2 giugno 2023 consid. 7.4.4 e D-307/2020 del 20 marzo 2023 consid. 8.2).

D-5095/2020 Pagina 13

E. 6.1

Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale

D-5095/2020 Pagina 11 o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta possibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1; WALTER KÄLIN,

Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 125 seg.).

E. 6.2.1

Nel caso concreto, come precedentemente enunciato (cfr. consid. 5.1 e segg.) il ricorrente ha dimostrato in modo credibile di essere stato preso di mira dalle forze di sicurezza dello Sri Lanka. È stato dapprima detenuto in un campo di riabilitazione dove ha subito delle torture ed è stato abusato sessualmente e dal quale è stato rilasciato il 30 settembre. Una volta rilasciato e dopo aver ripreso un'attività lavorativa, dal 2014 è stato nuovamente attenzionato dalle autorità e detenuto dal Criminal Investigation Department (di seguito: CID) per diversi giorni, nonché picchiato, intimidito, accusato di appartenere alle LTTE e di volerle ricreare. Il ricorrente ha dunque subito delle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi prima di lasciare il proprio Paese d'origine e al momento della partenza aveva un timore oggettivamente giustificato di essere spostato a ulteriori persecuzioni in futuro.

E. 6.2.2

In concreto non vi è motivo di ritenere che la sua situazione personale di persecuzione, così come era al momento della partenza del ricorrente dallo Sri Lanka, sia migliorata in modo serio e permanente, nel senso che non dovrebbe più avere un fondato timore di subire nuove persecuzioni nel suddetto Paese.

E. 6.2.3

Nella sua sentenza di riferimento E-1866/2015 del 15 luglio 2016, il Tribunale ha in particolare esaminato, per i richiedenti di etnia tamil, la problematica del rischio di essere l'oggetto di controlli accresciuti da parte delle autorità srilankesi, o anche di seri pregiudizi, sulla base di sospetti di

D-5095/2020 Pagina 12 legami con l'opposizione e segnatamente con l'organizzazione delle LTTE, di cui le autorità temono sempre la rinascita. In tal senso, ad ogni persona suscettibile di essere considerata come rappresentante una minaccia da parte delle autorità srilankesi, dovrà esserle riconosciuto un timore oggettivamente fondato di subire dei pregiudizi in caso di ritorno in patria. Il Tribunale, ha in proposito identificato un certo numero di fattori di rischio detti "forti" – iscrizione nella "Stop-List", l'effettiva o la presunta esistenza, attuale o passata, di legami con le LTTE o ancora attività di opposizione in esilio – che sono di per sé, suscettibili di fondare oggettivamente un rischio di seri pregiudizi. L'autorità succitata ha inoltre enumerato dei fattori detti "deboli" – l'assenza di documenti d'identità, essere rimpatriato forzatamente o per l'intermediario dell'OIM, o ancora la presenza di cicatrici visibili – che, di per sé soli, non comportano un rischio di persecuzione. Questi ultimi permettono tuttavia di suscitare il timore di controlli accresciuti da parte delle autorità aeroportuali, o ancora che la persona in questione venga interrogata per stabilire le ragioni del suo soggiorno all'estero (cfr. sentenza E-1866/2015 in particolare consid. 8.5.5). Tali fattori di rischio devono quindi essere apprezzati in rapporto a tutti gli elementi evincibili dall'incarto, per determinare se conferiscano, o meno, all'interessato un profilo di rischio rilevante.

E. 6.2.4

I suddetti fattori di rischio, che possono costituire elementi di rischio rilevanti ai sensi della LAsi per le persone tamil che rientrano nello Sri Lanka, sono tutt'ora validi. Dalla pubblicazione della sentenza di riferimento, la situazione nello Sri Lanka ha subito diversi cambiamenti. Tra questi ricordiamo in particolare gli attacchi terroristici di Pasqua 2019, 1

'ele- zione di Gotabaya Rajapaksa quale presidente del Paese avvenuta il 16 novembre 2019, nonché i recenti avvenimenti che hanno portato alle di- missioni di alcuni membri del governo e del presidente Gotabaya Ra- japaksa. La giurisprudenza del Tribunale, a causa dei cambiamenti inter- venuti, in particolare in relazione al passaggio di potere dopo le elezioni presidenziali del novembre 2019, si è basata piuttosto su una possibile ac- centuazione della situazione di vulnerabilità per le persone che rispondono a determinati fattori di rischio (cfr. sentenza del Tribunale E-6428/2019 del

E. 6.3

Nel caso concreto l'interessato presenta diversi fattori di rischio. Infatti, prima di espatriare, è stato attenzionato dalle autorità dello Sri Lanka in quanto accusato di aver legami con le LTTE e, in tale contesto, è stato vittima di torture e molestie da parte del CID. Sebbene egli non sia stato in passato attivo politicamente, come del resto durante il suo periodo passato in Svizzera, non si può escludere che un suo ritorno in Sri Lanka, dopo circa 10 anni d'assenza dal suddetto Paese, possa nuovamente riportarlo nel mirino delle autorità. Inoltre, è molto probabile che il suo nome sia an- cora registrato presso le autorità anche dopo aver cessato di adempiere all'obbligo di firma. Tenuto conto dei precedenti atti di persecuzione e del persistere delle precarie condizioni di sicurezza nello Sri Lanka, il timore soggettivo del ricorrente di subire ulteriori violenze qualora dovesse ritor- nare nel suo paese è oggettivamente comprensibile e giustificato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi.

E. 6.4

Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifu- giato ed alla concessione dell'asilo, il ricorso deve essere accolto. La deci- sione impugnata dell'11 settembre 2020 deve essere annullata e l'autorità inferiore è chiamata ad accordare l'asilo in Svizzera al ricorrente (art. 49 LAsi).

E. 7

Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA).

E. 8.1

Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o su domanda, assegnare al ricorrente un'in- dennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha soppor- tato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie deri- vanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF). Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Le parti che richiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).

D-5095/2020 Pagina 14

E. 8.2

Nella presente disamina, il ricorrente, rappresentato in questa sede, ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 TS-TAF). Tuttavia, in difetto di

una nota particolareggiata, l'indennità per le spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1'500.– complessivi (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; art. 7, art. 9 cpv. 1 lett. c e art. 14 cpv. 2 TS-TAF).

E. 9

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5095/2020 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM dell'11 settembre 2020 è annullata. 2. Al ricorrente è riconosciuta la qualità di rifugiato. Di conseguenza, la SEM è invitata ad accordare l'asilo all'insorgente. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 1'500.– a titolo di spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Agostino Bullo

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.